

ACCORDO DI RETE PER LE AZIONI DI ORIENTAMENTO PROMOSSE IN COLLABORAZIONE USR VENETO E FONDAZIONE CARIVERONA FRA

PSIA Lampertico
IPSS B. Montagna
IPSSCT A. Da Schio
IT Boscardin
ITC Fusinieri
ISS Canova
ITIS Rossi

Premesso

che a sostegno delle azioni previste dalla legge 1 del 2007 e dal decreto legislativo 21 del 2008 la Fondazione Cariverona ha messo a disposizione somme per finanziare le iniziative di orientamento universitario promosse da singole scuole o reti di scuole

Considerato

- che gli Istituti Scolastici aderenti svolgono da anni, con diverse metodologie di intervento, attività destinate agli studenti in fase di uscita al fine di promuovere il successo personale ed il successivo inserimento lavorativo;
- che è utile far evolvere le collaborazioni in atto fra Università e singole Istituzioni scolastiche;
- che è necessario un intervento per rafforzare ed ampliare tutte le collaborazioni in atto nelle aree di interesse e favorire il raccordo fra i sistemi attraverso la valorizzazione delle esperienze

Visti

- gli artt. 2, 3, 10, 30, 31, 34 e 117 della Costituzione italiana
- la Legge 28 marzo 2003 n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- la legge n. 59 del 15 marzo 1997, art. 21 - Conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Le istituzioni scolastiche possono interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, perseguire la massima flessibilità, progettare ampliamenti dell'offerta formativa e percorsi integrati tra diversi sistemi formativi;
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge n. 59/97
- il decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1996, n. 567, così come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
- la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
- il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- le delibere degli organi competenti.

Si conviene quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Le azioni promosse nell'ambito del presente accordo sono progettate e realizzate in coerenza con i Piani dell'Offerta Formativa, ne costituiscono un ampliamento essenziale, collocato nell'arricchimento delle opportunità di orientamento scolastico e professionale delle studentesse e degli studenti.

Art. 2 – Finalità

Le parti aderiscono all'Accordo per

- ottimizzare le risorse e l'efficacia degli interventi posti in essere dai singoli Istituti Superiori e realizzare azioni condivise di orientamento universitario;
- promuovere le pari opportunità nelle scelte universitarie;
- attuare strategie di orientamento universitario innovative.

Art. 3 – Obiettivi e impegni dei partner

Il presente accordo costituisce un primo supporto per

- creare le condizioni organizzative necessarie a garantire una efficace collaborazione fra gli istituti aderenti;
- contribuire allo sviluppo della collaborazione fra scuole e università e migliorare le informazioni ed azioni orientative a favore di studenti e famiglie;
- creare iniziative comuni e condivise fra gli istituti aderenti all'Accordo.

Allo scopo gli istituti aderenti si impegnano a

- condividere le esperienze finora acquisite;
- realizzare gli interventi che verranno individuati e condivisi nell'ambito del presente Accordo, promovendo e sostenendo, a tal fine, l'attivazione delle proprie strutture e degli Organi competenti.

Art. 4 – Destinatari degli interventi

Le giovani e i giovani frequentanti le classi quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado e le famiglie di appartenenza.

Art. 5 – Tipologia di interventi

- percorsi integrati finalizzati alla preparazione degli studenti in relazione alle scelte universitarie;
- realizzazione di laboratori didattici;
- attività mirate alla preparazione degli studenti ai fini del superamento dei test d'ingresso universitario;
- creazione di gruppi interistituzionali volti a migliorare la comunicazione, l'efficacia delle azioni di orientamento oltre che la preparazione degli studenti ai fini dell'ammissione nei differenti percorsi universitari.

Art. 6 - Adesione

La sottoscrizione della presente intesa è formalizzata mediante la firma del legale rappresentante dell'Istituzione scolastico/formativa aderente.

Tale atto viene comunque assunto dagli organi collegiali attraverso il coinvolgimento di essi, tramite adeguata informazione, discussione e deliberazione.

Gli effetti dell'intesa sono richiamati nel POF.

Art. 7 - Coordinamento

Nell'ambito dei contenuti previsti dal presente Accordo, allo scopo di progettare le specifiche iniziative, di coordinarle e gestirle, di provvedere alla rilevazione dei risultati, alla loro valutazione, di amministrare le risorse e di rappresentarne gli interessi, il coordinamento dei Dirigenti potrà esprimere gruppi di lavoro ristretti.

Il coordinamento dei dirigenti, che comprende tutti i dirigenti scolastici degli Istituti aderenti, o loro delegati, i responsabili delle reti di orientamento, designa annualmente il Coordinatore.

Il Coordinatore convoca l'Assemblea degli Istituti aderenti per programmare le iniziative comuni, almeno una volta all'anno.

Art. 8 - Verifica

Il coordinamento dei dirigenti, di cui all'art. 7, indica le forme di monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni promosse nell'ambito della intesa, definite con modalità ex-ante (preventivamente).

Art. 9- Oneri delle parti

Gli Istituti firmatari si impegnano a rispettare le intese assunte reciprocamente e contestualmente, di conseguenza gli atti deliberativi adottati dagli organi collegiali e/o di direzione ne terranno conto esplicitamente.

Tutti gli oneri relativi

- alla partecipazione dei propri rappresentanti ai tavoli di lavoro interistituzionali
- ai gruppi di lavoro ristretti
- alla ideazione e sviluppo degli interventi di cui all'art 5

saranno a carico dell'istituto presso cui verrà appoggiata la richiesta di finanziamento alla Fondazione Cariverona, secondo le modalità previste nella richiesta stessa, considerata parte integrante del presente Accordo.

Ogni attività prevista dal presente Accordo si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività degli Istituti aderenti.

Art. 10 – Validità, rinnovo e rinunce

La presente Convenzione avrà durata biennale e sarà operativa dalla data della firma.

Vicenza,

PSIA Lampertico
Dott. Luigi Giustino

IPSS B. Montagna
Dott.ssa Vanna Santi

IPSSCT A. Da Schio
Dott. Enrico Delle Femmine

ITAS Boscardin
Dott. Mauro Maria Pierrot

ITC Fusinieri
Dott. Roberto Borile

ISS Canova
Dott. Domenico Caterino

ITIS Rossi
Dott. Giovanni Zen

Vicenza,